

La riforma del processo civile: il giudizio di appello

di FRANCESCO TEDIOLI

SOMMARIO: 1. Termine breve per l'impugnazione. – 2. Impugnazioni incidentali tardive. – 3. Forma dell'atto di appello. – 4. Appello incidentale. – 5. Modalità di costituzione del convenuto. – 6. Improcedibilità. – 7. Inammissibilità e manifesta infondatezza. – 8. Il "ritorno" del giudice istruttore nei giudizi di gravame davanti alla Corte di appello. – 9. Trattazione - Decisione in forma scritta. – 11. Decisione "accelerata", a seguito di discussione orale. – 12. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata. – 13. Rimessione al primo giudice. – 14. Ammissione ed assunzione delle prove. – 15. Riforma dell'appello nel "rito del lavoro". – 16. Entrata in vigore della riforma.

1. Termine breve per l'impugnazione

La recente ed ampia riforma del processo civile attuata dal d. legisl. 10 ottobre 2022, n. 149, ha riguardato anche il giudizio di appello, introducendo novità talvolta assai significative.

Segnatamente, il giudizio di gravame è stato interessato dalla novella, sia per effetto della modifica di norme che il codice di rito dedica alle impugnazioni in generale sia con la riscrittura o l'abrogazione di disposizioni contenute nel capo che racchiude la specifica disciplina dell'appello.

Al primo gruppo di queste novità appartiene, dunque, quella relativa alla decorrenza del termine per impugnare (1).

In particolare, il riformato art. 326 c.p.c. stabilisce che il termine c.d. "breve" per l'impugnazione, di cui al precedente art. 325 (che nel caso dell'appello è di 30 giorni) *decorra per entrambe le parti* (il notificante e il destinatario dell'atto) *dal momento in cui il procedimento di notificazione si perfeziona per il destinatario* (2). Ciò comporta, quindi, che qualora sia

utilizzata la posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito qualificato (3), tale termine decorrerà dal momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna o, se creata dopo le ore 21, dalle successive ore 7 del mattino (4).

Con questa modifica, il legislatore ha recepito il consolidato indirizzo della Cassazione, che esclude il principio di *scissione soggettiva* e fa decorrere il termine, anche per il notificante, dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario (5).

e negli artt. 397 e 404, comma 2.

(3) Come è noto il Regolamento UE n. 910/2014, noto anche come eIDAS, ha introdotto il servizio elettronico di recapito certificato (Serc) come un «servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell'avvenuto invio e dell'avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto danni o di modifiche non autorizzate».

(4) Così, il nuovo art. 149, commi 3 e 4, c.p.c.

(5) Anche la giurisprudenza già faceva coincidere, per entrambe le parti del rapporto processuale, la decorrenza del termine perentorio (Cass. civ., sez. un., 4 marzo 2019, n. 6278, in *F. it.* 2019, I, c. 2394) Si veda anche Cass. 28 luglio 2020, n. 16015, secondo cui: «La notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione (nella specie, non iscritta a ruolo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione) evidenziano la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall'altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento».

(1) Per un primo commento della riforma si rinvia in dottrina a PETROLATI, *La riforma del processo civile in appello. Le disposizioni innovate dal D. Lgs. n. 149/2022*, in *ilprocessocivile.it*; CALIFANO, *Il nuovo giudizio di appello (dopo la riforma di cui al decreto legislativo 149/2022)*, in *ildirittoprocessualecivile.it*; PROTO PISANI, *Note a prima lettura di una brutta riforma del processo civile*, in *questionegiustizia.it*; DONZELLI, *Riforma del processo civile: le disposizioni generali e il processo di cognizione*, in *giustiziacivile.com*; GERARDO, *La riforma del processo civile e dei meccanismi preventivi ed alternativi del giudizio. Analisi e rilievi delle principali novità contenute nel D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149*, in *Rass. avv. Stato 2022*; MATTEINI CHIARI, *Forme e termini della costituzione in appello della parte convenuta*, in *ilprocessocivile.it*.

(2) Tranne per i casi previsti nei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395

2. Impugnazioni incidentali tardive

La riforma novella anche il secondo comma dell'art. 334 c.p.c., chiarendo che l'impugnazione incidentale tardiva(6) diviene *inefficace*, non solo quando l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, ma anche ove essa sia dichiarata improcedibile(7).

In proposito, viene da osservare come si sia persa l'occasione di meglio precisare quali siano le condizioni di ammissibilità ed i limiti dell'impugnazione incidentale, perché essi appaiono, tuttora, incerti, anche per la giurisprudenza di legittimità(8).

(6) Come noto, le impugnazioni incidentali tardive sono quelle proposte dalla parte cui sarebbe preclusa l'impugnazione principale, per scadenza del termine perentorio o prestata acquiescenza: esse sono ammissibili, infatti, se ed in quanto l'interesse alla proposizione sia sorto proprio a seguito dell'impugnazione principale.

(7) In tal senso si era già espressa la giurisprudenza, secondo cui l'appello incidentale tardivo perde efficacia se l'impugnazione principale viene dichiarata improponibile, improcedibile o inammissibile per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli adempimenti richiesti a tal fine dalla legge processuale (Cass. 11 giugno 2010, n. 14084 in G. civ. 2011, I, p. 990) o anche per mancanza di interesse all'impugnazione in via principale «attesa la similitudine tra inammissibilità e improcedibilità, entrambe incidenti sul procedimento di impugnazione prima della trattazione del merito e con effetti non riferibili alla volontà dell'appellante» (Cass. 26 novembre 2019, n. 30782; Cass. 14 ottobre 2021, n. 28131). Nel contempo si era, tuttavia, evidenziata l'esigenza di evitare condotte elusive da parte dell'impugnante principale, non potendo essere rimesso alla volontà di costui l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva; per questo è stata esclusa l'applicazione dell'art. 334, comma 2, c.p.c. in caso di rinuncia all'impugnazione principale (Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2011, n. 8925; conf. Cass. 3 maggio 2022, n. 13888).

(8) Si portano ad esempio, alcuni contrasti giurisprudenziali. Secondo Cass. 9 luglio 2020, n. 14596, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo a un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale, tutte le volte che, nel caso concreto, il gravame di uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolto, comporterebbe un pregiudizio per l'impugnante incidentale tardivo, poiché darebbe luogo a una sua soccombenza totale o, comunque, più grave di quella stabilita nella decisione gravata. *Contra*, Cass. 24 agosto 2020, n. 17614 e Cass. civ., sez. un., 29 ottobre 2020, n. 23903, in *Guida al d.* 2021, n. 2, secondo cui le regole sull'impugnazione incidentale tardiva si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto. Altro contrasto riguarda la legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva, in ipotesi di impugnazione di sentenza non definitiva (su cui v. Cass. 18 settembre 2020, n. 19514 e, in senso parzialmente difforme, Cass. 23 luglio 2021, n. 21173).

3. Forma dell'atto di appello

L'appello si propone con atto di citazione (anche avverso la sentenza pronunciata col rito semplificato di cognizione), che deve rivestire gli elementi di forma/contenuto specificati nell'art. 163 c.p.c.

Il nuovo testo dell'art. 342, comma 2, c.p.c. prevede la specifica indicazione del termine a comparire e non più il richiamo all'articolo 163-bis c.p.c. Infatti, nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è stato accresciuto a “non meno di 120 giorni”, per consentire alle parti la redazione delle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza, mentre in appello, non esistendo un'analogia possibile, lo *spatium deliberandi* è rimasto quello attuale, ossia “non meno di 90 giorni”.

Sono stati, inoltre, integralmente riformulati i requisiti previsti “per ciascuno dei motivi” di appello che devono indicare, a pena di inammissibilità(9), in modo chiaro(10), sintetico(11) e specifico: 1)

(9) L'inciso *a pena di inammissibilità* sembra riferito alla necessaria indicazione, per ciascuno dei motivi di appello, dei tre requisiti sottoindicati e, cioè, del capo della decisione impugnato, delle censure proposte e delle violazioni di legge denunciate.

(10) La prescrizione di chiarezza viene ripresa più volte, sempre a carico dell'avvocato: nel riformato art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. a proposito dell'esposizione dei fatti e degli argomenti di diritto contenuti nell'atto di citazione; nel nuovo art. 342 c.p.c. con riferimento ai motivi dell'appello; nei nuovi artt. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.; 167, comma 1, c.p.c.; 281-undecies, comma 3; 434, comma 1, c.p.c.; 473-bis.13, comma 1, d, c.p.c.). La mancanza di chiarezza dell'atto può determinarne la nullità, qualora sia tale da rendere assolutamente incerto il *petitum* o la *causa petendi*. In tal caso, potrà trovare applicazione l'art. 164 c.p.c., con assegnazione di un termine perentorio per l'integrazione dell'atto di citazione.

(11) L'esigenza di sintesi viene richiamata, per l'avvocato, nel nuovo art. 342, comma 1, c.p.c. sui motivi dell'appello; nel riformato art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. sui motivi di cassazione; nei nuovi artt. 378 c.p.c.; 380-bis. 1, commi 1 e 2, c.p.c.; 434 c.p.c. e altri. Il dovere di sinteticità sembra destinato a essere specificato e, soprattutto, sanzionato in forza del nuovo art. 46, commi 5, 6 e 7, disp. att. c.p.c. L'intervento era ormai improcrastinabile, non solo in un'ottica acceleratoria, ma anche tenuto conto dello sviluppo e del consolidamento del processo civile telematico, che impone nuove e più agili modalità di consultazione e gestione degli atti processuali da leggere tramite video, tanto per le parti, quanto per i giudici. La mancanza di sinteticità, invece, appare priva di una sanzione specifica. Il nuovo art. 46 disp. att. c.p.c. stabilisce che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non ne comportano l'invalidità, laddove il termine “limiti” sembra riferito a limiti dimensionali, con la conseguenza di escludere che l'eccessiva lunghezza dell'atto possa determinarne, di per sé sola, l'inammissibilità. Tuttavia, il mancato rispetto può essere valutato in sede di regolamentazione delle spese di lite.

il capo della decisione che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti – già formulato dalla riforma in via generale nel nuovo testo dell'art. 121 c.p.c. – è ribadito, dunque, anche con riferimento al giudizio di gravame; tuttavia, pare assai dubbia la concreta efficacia di tale enunciazione, vuoi perché non esiste alcuna sanzione nel caso in cui le parti non rispettino tale precetto, vuoi perché il giudice sembra sfornito di uno specifico strumento da utilizzare qualora vengano redatti atti non chiari o non sintetici.

Ogni censura deve colpire un determinato capo della decisione impugnata, con la conseguenza che non pare più necessario, come avveniva nella prassi antecedente alla riforma, che l'appellante debba ri-trascrivere integralmente “le parti del provvedimento” censurate, specificando anche le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. Si superano, così, quelle interpretazioni eccessivamente formalistiche della norma, che portavano a redigere veri e propri “progetti alternativi” di sentenza e si evita di appesantire l'atto, in omaggio al principio di sinteticità sopra enunciato.

Per concludere sul punto, direi che se l'intento del legislatore era quello rendere il contenuto dell'atto di appello meno “ingombrante”, la riforma non apporta modifiche di rilievo per velocizzare il giudizio.

4. Appello incidentale

Il legislatore della riforma non si è limitato a intervenire sulle impugnazioni incidentali in generale (novellando l'art. 334 c.p.c.: vedi *supra sub par. 2*), ma è intervenuto anche sulla specifica disciplina dell'appello incidentale, il quale, ai sensi del novellato art. 343, comma 1, c.p.c., va formulato in comparsa di risposta almeno *20 giorni prima dell'udienza di trattazione* (quella indicata nella citazione introduttiva o a quella differita dal presidente o dall'istruttore ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c.)(12). In realtà, nulla cambia rispetto al passato, quando il termine era il medesimo, ma la modifica si è resa necessaria perché l'eventuale conservazione del vecchio riferimento all'art. 166 c.p.c., avrebbe comportato l'applicazione in fase di gravame dei più ampi termini previsti oggi per la costituzione del convenuto nel giudizio di pri-

(12) Per indicazione espressa e non mediante il rinvio all'art. 166 c.p.c.

mo grado, la cui fase introduttiva conosce, dopo la riforma, scansioni e adempimenti diversi da quella del processo di appello (ma sul punto e sulle incongruenze in cui è incorso il legislatore vedi *infra* nel prossimo paragrafo).

5. Modalità di costituzione del convenuto

L'art. 347 c.p.c. è rimasto immutato, così che nel giudizio di appello la costituzione delle parti deva avvenire, osservandosi le forme ed i termini previsti per i procedimenti innanzi al Tribunale (artt. 165, 166 e 167 c.p.c.): in particolare, va ricordato che, per quanto riguarda il convenuto, la seconda delle norme ricordate prevede che la comparsa di costituzione e risposta andrebbe depositata (per essere tempestiva) almeno *settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione*.

Ebbene, ragioni di buon senso, suggeriscono che il richiamo operato dall'art. 347 c.p.c. alle «forme ed ai termini per i procedimenti davanti al tribunale» debba essere limitato alle sole «forme», mentre, per quanto riguarda i «termini», ci si dovrebbe riferire al vecchio disposto dell'art. 166 c.p.c. (che prevedeva, per la costituzione tempestiva del convenuto il termine a ritroso di venti giorni prima dell'udienza di comparizione)(13). Infatti, il “nuovo” termine di costituzione in primo grado per il convenuto risponde esclusivamente alla necessità di rispettare il disposto degli artt. 171-bis (incombenze – verifiche preliminari – attribuite al giudice istruttore) e 171-ter (esercizio di facoltà – memorie integrative – delle parti), adempimenti *che non operano in sede di gravame*.

Diversamente ragionando, si verificherebbe questa “assurda incongruenza”: se la memoria di costituzione in appello contiene unicamente difese ed eccezioni, andrebbe depositata (ai fini della tempestività) almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione, mentre se contiene anche l'appello incidentale, può essere depositata almeno venti giorni prima della suddetta udienza.

6. Improcedibilità

Rimangono invariate le ipotesi tipiche di improcedibilità del gravame previste all'art. 348 c.p.c. (per mancata tempestiva costituzione in giudizio o mancata comparizione dell'appellante nelle “due” successive prime udienze di trattazione).

(13) L'art. 166 c.p.c. stabilisce che la costituzione del convenuto deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.



La stessa norma, peraltro, è stata accresciuta dalla novella di un nuovo terzo e ultimo comma, che individua la forma dell'atto con cui il giudice dichiara improcedibile l'appello e ne delinea il relativo regime di controllo.

In particolare, quando l'udienza è fissata davanti all'istruttore, l'improcedibilità è dichiarata con ordinanza, reclamabile al collegio. Ove questo provvedimento sia stato reclamato, il collegio decide con sentenza, se lo respinge, oppure con ordinanza non impugnabile in caso di accoglimento. In questa seconda ipotesi, il giudizio procede in grado d'appello. La norma sembra, in qualche modo, riecheggiare il disposto delle impugnazioni avverso l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore di cui all'art. 178, commi 3,4,5, c.p.c.

Nel caso in cui, invece, non sia stato nominato il consigliere istruttore, il tribunale (in secondo grado) e la Corte di appello, dichiarano l'improcedibilità con sentenza.

7. Inammissibilità e manifesta infondatezza

La disciplina dei filtri nelle impugnazioni è stata riscritta, riformando l'art. 348-bis c.p.c. e abrogando, con le precisazioni che si diranno, l'art. 348-ter c.p.c. (14).

Le innovazioni non hanno eliminato il meccanismo di selezione degli appelli meritevoli di un "ap-profondimento pieno", ma lo hanno ridisegnato.

Mentre il testo *anteriforma* prevedeva un'ipotesi di inammissibilità, che poteva essere dichiarata direttamente con ordinanza e che era giustificata da una prognosi di infondatezza dell'impugnazione ("non ha una ragionevole probabilità di essere accolta") (15), la novella affianca a tale ipotesi quella di manifesta infondatezza (16). Trattandosi di una decisione nel merito, il legislatore muta la forma del provvedimento: non più l'ordinanza, ma una sentenza, seppur succintamente motivata, che può anche rinviare a precedenti conformi. Essa va adottata a seguito di discussione orale, come previsto dall'art. 350-bis c.p.c., articolo quest'ultimo già introdotto dal d. legisl. 10 ottobre

(14) Gli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. erano stati introdotti con il d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. legge n. 134 del 2012.

(15) Tale norma si è, infatti, rivelata del tutto inidonea alle finalità deflative per cui era stata introdotta e affetta da gravi criticità per presupposti, contenuto e regime impugnatorio. La formulazione, infatti, espone ad una altissima discrezionalità del giudicante.

(16) Si richiede, tuttavia, espressamente che tali presupposti debbano riscontrarsi anche nell'eventuale appello incidentale, oltre che nell'appello principale e, quindi, con riguardo all'intero giudizio; in difetto, il giudice deve procedere alla "trattazione di tutte le impugnazioni".

2022, n. 14(17). Si mantiene, quindi, il "filtro" che già in passato operava, ma lo si trasla nel modello accelerato di trattazione degli appelli. In altre parole, la novità sta nel fatto che, invece di adottare una dichiarazione di inammissibilità, si è preferito rendere, relativamente all'appello manifestamente infondato, una pronuncia nel merito, nelle forme semplificate previste dall'art. 281-sexies.

In caso di impugnazione, il ricorso (in Cassazione) sarà avverso questa sentenza e, non come in passato, contro la sentenza di primo grado.

Come accennato in apertura di paragrafo, la novella ha, quindi, abrogato, perché ormai inutile, l'articolo 348-ter c.p.c. (18), i cui ultimi due commi, tuttavia, non sono stati cancellati dal nostro sistema processuale, bensì "trasferiti" nell'art. 360 c.p.c. Essi mantengono la loro funzione di escludere, nei casi di c.d. "doppia conforme", il ricorso in cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

8. Il "ritorno" del giudice istruttore nei giudizi di gravame davanti alla Corte di appello

Per effetto della riforma attuata dal d. legisl. n. 149 del 2022, la trattazione avanti la corte di appello cessa di essere necessariamente collegiale, poiché è stata reintrodotta la *figura del giudice istruttore*, che espletterà tutti gli incumbenti antecedenti la fase decisoria (19). Una soluzione, questa, già prevista dall'art. 350 c.p.c. nel codice del 1940, ma poi abolita, in favore della trattazione collegiale, con la l. 26 novembre 1990, n. 353 (20).

Per consentire la (re)introduzione di questa figura è stato aggiunto un nuovo art. 349-bis (rubricato "Nomina dell'istruttore" (21)), secondo il quale, quando

(17) Qualora, però, sia stato proposto appello incidentale, si può procedere in tal senso soltanto se i predetti presupposti ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale.

(18) La vecchia previsione dell'impugnabilità in Cassazione (soltanto) della sentenza di primo grado poneva, infatti, notevoli problemi quanto all'impugnabilità dell'ordinanza per vizi "suoi propri".

(19) Il modello delineato è analogo a quello del rito dinanzi al tribunale in composizione collegiale, in cui è riservata al collegio solo la fase decisoria in senso stretto, mentre tutte le altre fasi processuali sono trattate dinanzi al giudice istruttore.

(20) Con la reintroduzione del consigliere istruttore si tende, quindi, all'uniformazione tra il giudizio di appello e quello di primo grado, con una netta inversione di rotta rispetto all'affermazione della piena collegialità nel giudizio di appello attuata con la l. 26 novembre 1990, n. 353.

(21) Tale articolo ricalca il vecchio art. 349 c.p.c., abrogato dall'art. 5 del d.p.r. n. 857 del 17 ottobre 1950.

l'appello è proposto davanti alla corte d'appello, il Presidente, potrà procedere alternativamente in due modi: 1) fissare direttamente l'udienza di comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale della causa, nominando il consigliere relatore (la formula tradizionale di trattazione); 2) designare uno dei componenti del collegio per la trattazione e l'istruzione della causa (componente del collegio che assumerà, appunto, la qualità di "giudice istruttore"). La scelta tra i due "riti" dipenderà dalla sua valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per la discussione orale ex art. 350-bis c.p.c., soluzione quest'ultima disposta quando è possibile l'immediata definizione del giudizio senza necessità di trattazione.

Sempre ai sensi del nuovo art. 349-bis c.p.c., l'udienza indicata nella citazione può essere differita, con decreto, dal presidente o dall'istruttore, seguendo le stesse modalità e limiti (non oltre quarantacinque giorni) già previsti per il primo grado nella disciplina *anteriforma* dall'art. 168-bis, comma 5, c.p.c. La nuova udienza è, quindi, comunicata, dalla cancelleria, alle parti costituite e comporterà il differimento del termine – di 20 giorni – per la proposizione dell'appello incidentale (in tal senso, espressamente, il nuovo art. 343 c.p.c.).

9. Trattazione

In forza di quanto disposto dal nuovo art. 349-bis c.p.c., nei giudizi di gravame davanti alla corte d'appello si possono delineare, due moduli processuali: uno *ordinario*, con nomina dell'istruttore, e uno *semplificato*, con nomina del relatore per la discussione (22).

Nel *primo*, l'istruttore, ex art. 350 c.p.c., verifica la validità della costituzione delle parti, la compiuta instaurazione del contraddittorio, dichiara eventualmente la contumacia dell'appellato, dispone la riunione – necessaria ex art. 335 c.p.c. o discrezionale – dei giudizi, rileva eventuali vizi, assegnando termini perentori per la loro sanatoria (ad es., per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio o la rinnovazione della procura alle liti, per l'integrazione necessaria del contraddittorio nelle cause inscindibili ex art. 331 c.p.c. o la rinnovazione della invalida no-

(22) Tale modulo trova analogia con quanto previsto per il giudizio di primo grado, dove è stato istituito il procedimento semplificato di cognizione (artt. 281-*decies* ss. c.p.c.), relativamente alle controversie essenzialmente "di pronta soluzione", suscettibili di essere definite senza osservare i tempi tecnici di regola imposti dalla cognizione ordinaria.

tificazione dell'atto di appello ai sensi dell'art. 291 c.p.c. oppure per la notificazione dell'appello nelle cause scindibili ex art. 332 c.p.c.).

L'istruttore può, inoltre, esperire il *tentativo di conciliazione* avanti a sé disponendo, se ritenuto opportuno, la comparizione delle parti (23).

Anche in appello, è possibile la "mediazione *demandata*" dal giudice, disciplinata dall'art. 5 *quater*, d. legisl. n. 28 del 2010.

La principale funzione dell'istruttore è, senz'altro, quella di decidere l'*ammissione delle prove* – entro i limitati margini di ammissibilità dell'art. 345, comma 3, c.p.c. – e procedere alla relativa assunzione. Entrambe le incombenze possono essere "superate", qualora l'istruttore valuti la sussistenza dei presupposti per la discussione orale.

Nel *secondo modulo*, invece, quello con nomina del *relatore* non si avrà trattazione della causa, perché questa passerà direttamente alla fase di decisione necessariamente nelle forme di cui all'art. 350-bis c.p.c. (vedi *infra sub* par. 11).

Infine, se il giudizio di gravame si svolge davanti al *tribunale* (in caso di impugnazione delle sentenze del giudice di pace), l'appello è trattato e deciso dal *giudice monocratico*.

10. Decisione in forma scritta

Le modifiche relative al giudizio di appello interessano anche la fase decisoria. Quanto al modulo ordinario, l'art. 352 c.p.c. stabilisce che, se la causa è matura per la decisione e non sussistono i presupposti per disporre la discussione orale e la decisione in forma semplificata, l'istruttore debba fissare altra udienza davanti a sé per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti un triplice termine perentorio calcolato a ritroso rispetto alla data dell'udienza.

Nei tre termini, le parti potranno depositare (1) una nota di precisazione delle conclusioni, (2) la comparsa conclusionale e (3) le note di replica (24). All'udienza, l'istruttore rimetterà la causa al collegio per la decisione (ovvero, negli appelli davanti al tribunale, che decide in composizione monocratica, tratterà la causa in decisione), fermo restando il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

(23) Comparizione delle parti, che è, invece, obbligatoria alla prima udienza in primo grado, ex art. 183, comma 1, c.p.c.

(24) È previsto che il primo termine (precisazione delle conclusioni) debba essere non superiore a 60 giorni prima dell'udienza; il secondo (conclusionali) non superiore a 30 giorni prima; il terzo (repliche) non superiore a 15 giorni prima.



Sono stati, quindi, soppressi i previgenti commi dell'art. 352 c.p.c., nonché il riferimento alla decisione *ex art. 281-sexies* c.p.c., che è stato inserito nella disciplina relativa all'udienza di trattazione all'art. 350-bis c.p.c., richiamato nel primo periodo del primo comma.

11. Decisione “accelerata”, a seguito di discussione orale

Alternativamente al modulo decisorio descritto nel paragrafo precedente, l'istruttore può disporre la discussione orale della causa davanti al collegio per la decisione in *forma semplificata*, non solo nei casi di cui all'articolo 348 bis c.p.c. (inammissibilità, manifesta infondatezza dell'appello), ma anche quando l'appello appaia manifestamente fondato o quando è opportuno, in ragione della ridotta complessità della causa o dell'urgenza della sua definizione⁽²⁵⁾. Le parti preciseranno le conclusioni avanti a tale consigliere, il quale fisserà l'udienza di discussione avanti al collegio ed assegnerà anche un termine, anteriore all'udienza, per lo scambio di note conclusionali. La relazione della causa viene affidata all'istruttore⁽²⁶⁾.

All'esito della discussione il giudice, previa deliberazione in camera di consiglio, pronuncia la sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione “*sintetica*” e, apponendo la sottoscrizione unitamente al verbale dell'udienza.

In alternativa, il giudice può riservare il deposito della sentenza – non, quindi, della sola motivazione – entro i successivi 30 giorni, nell'eventualità che la causa presenti, all'esito della discussione, una complessità maggiore o, comunque, imprevista.

La modalità “*sintetica*” della motivazione può, infine, espressamente consistere anche nell'«*esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi*» (art. 350-bis, comma 3, c.p.c.).

Lo stesso modulo decisorio si applicherà anche quando il presidente, nelle cause davanti alla corte d'appello non ritenga di dovere designare il giudice istruttore, ma “*nomini*” direttamente il “*relatore*”, disponendo la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale.

(25) Le ragioni di urgenza, poste a fondamento della immediata definizione a seguito della discussione orale, dovranno, in ogni caso, essere compatibili con le risultanze istruttorie già acquisite, in quanto la discussione orale implica comunque una cognizione piena – e non sommaria – della causa.

(26) Il modulo decisorio richiama espressamente quello previsto per il primo grado dall'art. 281-sexies c.p.c.

12. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata

La novella ha modificato anche il primo comma dell'art. 351 c.p.c. per adeguarlo alla nuova possibilità (effetto sempre della stessa riforma del 2022) di proporre l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione nel corso del giudizio di appello. Quest'ultima novità è stata introdotta, modificando l'art. 283 c.p.c., il quale prevede ora che l'inibitoria possa essere richiesta non solo (come in passato) con l'impugnazione principale o incidentale, ma anche – seppure condizionatamente al verificarsi di “*mutamenti nelle circostanze*” – nel corso del giudizio di gravame.

Il giudice di appello, se monocratico, provvede in prima udienza, con ordinanza non impugnabile. Se, invece, il giudizio pende innanzi alla corte di appello, la decisione sull'istanza deve essere presa dal collegio. Il giudice istruttore, se nominato, in prima udienza, sentite le parti, si limiterà a “*riferire al collegio*”.

La parte interessata può anche chiedere che l'istanza sia decisa *prima dell'udienza di trattazione*. In tal caso, quando il giudizio pende davanti alla corte d'appello, il ricorso deve essere presentato al presidente del collegio.

Si aprono due possibili scenari. Ove non ricorrano motivi di estrema urgenza, il presidente del collegio o il tribunale in composizione monocratica ordinano la comparizione delle parti in camera di consiglio. Davanti alla corte d'appello, il giudice istruttore la istruisce per rimetterne la decisione al collegio; nel caso, invece, di gravame innanzi al tribunale in composizione monocratica, il giudice pronuncia sull'istanza (sempre con ordinanza non impugnabile). Quando il giudice (monocratico o collegiale) riconosce l'urgenza, provvede immediatamente con decreto, che può, successivamente, confermare, modificare o revocare all'esito dell'udienza fissata. In questa sede deciderà in camera di consiglio, con ordinanza non impugnabile.

Sempre in funzione acceleratoria, la novella (art. 351, ult. comma, c.p.c.) prevede anche che, in prima udienza, se il giudice d'appello (nel caso si tratta del tribunale in composizione monocratica) ritiene la causa matura per la decisione, può disporre *la decisione a seguito di trattazione orale* ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c.⁽²⁷⁾. Ugualmente, sempre ai sensi dello stesso

(27) Ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., così come modificato con l'aggiunta del terzo comma, dal d. legisl. n. 149 del 2022, se non dispone a norma del precedente articolo 281 *quinquies* (quindi, con la decisione a seguito di trattazione scritta o mista), «[...] il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza

art. 351, ult. comma, c.p.c.), davanti alla Corte di appello, se l'udienza è stata tenuta dall'istruttore, il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa l'udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la *discussione orale* e assegna alle parti un termine per note conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.

Il già ricordato art. 283 c.p.c. non è stato solo modificato prevedendo l'inedita possibilità di chiedere l'inibitoria nel corso del giudizio di appello (come detto, condizionatamente a mutamenti nelle circostanze che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità), ma anche nella parte relativa ai presupposti necessari affinché sia concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata la quale può essere disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro.

Con la riforma, dunque, la sospensione ex art. 283 c.p.c. perde il carattere spiccatamente cautelare del regime precedente, nel quale il presupposto della sospensione era costituito dalla sussistenza di «*gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti*», e, quindi, sia del *periculum in mora*, che del *fumus boni iuris*. Con la novella la novella è consentita la sospensione anche se sussiste un solo presupposto.

Si è, inoltre, precisato che il pregiudizio grave e irreparabile, in relazione alla possibilità di insolvenza può derivare “anche” dall'esecuzione di pronunce di condanna ad un *facere* o a un *pati* (28), così prevenendo possibili interpretazioni restrittive.

Avverso il provvedimento di inibitoria, evidentemente destinato a essere assorbito dalla pronuncia

definitiva, non è previsto il reclamo, né alcuna forma di impugnazione.

13. Rimessione al primo giudice

Il legislatore del 2022 ha abrogato altresì l'art. 353 c.p.c. e, con esso, l'ipotesi di rimessione al primo giudice per motivi di giurisdizione.

Considerati i ritardi nella decisione che la *rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado* comporta, si è scelto di limitarla alle ipotesi più gravi di violazione del contraddittorio, confermando quelle oggi previste dal primo comma dell'art. 354 c.p.c. (nullità della notificazione della citazione introduttiva, mancata integrazione del contraddittorio, erronea estromissione di una parte, nullità della sentenza di primo grado per mancanza della sottoscrizione del giudice) e sopprimendo il secondo comma della stessa norma per l'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado che ha dichiarato l'estinzione del processo (29).

Nel caso in cui il giudice abbia disposto la rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza (art. 354, comma 2, c.p.c.). La legge non chiarisce cosa succeda se la sentenza non viene notificata, o meglio da quando, in questa ipotesi, decorra il termine per riassumere: una possibile soluzione sarebbe quella di applicare per analogia (o estensivamente) il c.d. termine lungo ex art. 327 c.p.c., ossia decorsi sei mesi pubblicazione della decisione di appello.

Se contro la sentenza pronunciata nel giudizio di gravame è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

A seguito della soppressione dell'art. 353 c.p.c., il giudice di appello che riconosca la giurisdizione negata dal primo giudice non potrà più rimettere a questo gli atti, ma dovrà decidere la causa nel merito (30), procedendo anche alle attività che non si siano svolte in primo grado.

È stato anche modificato l'ultimo periodo dell'art. 354 c.p.c., con la previsione che, tanto nel caso de-

o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del comma 1, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni».

(28) Si pensi, ad es., all'ipotesi in cui sia stata ordinata la demolizione di un'opera, e il creditore non dia garanzie di essere poi in grado di ripristinarla, nel caso in cui la decisione venga riformata.

(29) Le disposizioni degli artt. 353 e 354 c.p.c., com'è noto, derogano al fondamentale principio dell'assorbimento o conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame sancito dall'art. 161 c.p.c.

(30) Per il caso di impugnazione della sentenza in Cassazione, il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al primo giudice (nella specie “interrotto”) decorrerà *ex novo* (a pena di estinzione del processo, ex art. 307 c.p.c.) dalla notificazione della sentenza della Suprema Corte, che abbia rigettato il ricorso. E la riassunzione dovrà avvenire con atto notificato al difensore della parte costituita, nelle forme di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.



scritto nel paragrafo precedente, quanto nell'ipotesi in cui si dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado (31), il giudice di appello ammette le parti al compimento di attività che sarebbero precluse, quando questa esigenza discende dalla necessità di ripristinare il contraddittorio (ad esempio, a seguito della mancata concessione di termini nel giudizio di primo grado). Il giudice, infine, ordina, quando possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'art 356.

Va ribadito, quindi, che fuori dalle ipotesi previste di rimessione della causa al primo giudice di cui al primo comma (32), il processo prosegue innanzi alla corte, con rimessione in termini delle parti.

Le disposizioni un tempo contenute negli ultimi due commi dell'art. 353 (termine perentorio per riassumere il processo in primo grado e relativa interruzione) vengono ora trasferite nel secondo comma dell'art. 354.

14. Ammissione ed assunzione delle prove

Anche l'art. 356 c.p.c. è stato in parte novellato per coordinarlo alle altre modifiche introdotte con la riforma. Così, nelle cause di gravame che si svolgono davanti alla corte d'appello, il collegio dispone l'assunzione o la rinnovazione di una prova, delegando l'incombente all'istruttore o al relatore. Sempre nei giudizi di impugnazione innanzi alla corte d'appello – in armonia con la disciplina di cui all'art. 281 c.p.c. per le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale – il collegio, quando ne ravvisa la necessità, può, anche d'ufficio, disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall'istruttore.

15. La riforma dell'appello nel “rito del lavoro”

Per quanto riguarda la disciplina dell'appello nelle cause soggette al rito speciale del lavoro, la riforma ha modificato l'art. 434 c.p.c. il quale, pur continuando a fare rinvio all'art. 414 c.p.c. per la struttura dell'atto introduttivo, adesso stabilisce che, per ciascun motivo, debba essere indicato, a pena d'inammissibilità, in modo *chiaro, sintetico e specifico* (33): (1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; (2) le censure proposte

(31) Diversi da quelli contemplati nei commi precedenti, che prevedono la rimessione al primo giudice.

(32) E, dunque, ora anche per il caso che il giudice di appello riconosca sussistente la giurisdizione negata in primo grado.

(33) Come anticipato, la chiarezza e la sinteticità degli atti paiono assumere il rango di veri e propri requisiti di cui il difensore dovrà tenere conto nella redazione dell'atto.

alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; (3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza al fine della decisione impugnata. Si tratta di una disposizione analoga a quella prevista per il giudizio d'appello dall'art. 342 c.p.c.

La trattazione è rimasta collegiale. Come per l'appello nel rito ordinario (artt. 350-bis e 352 c.p.c.), anche in quello speciale del lavoro sono previsti due moduli di definizione. Il primo – *semplificato* (art. 436-bis c.p.c.) – nelle ipotesi in cui l'appello sia inammissibile, improcedibile, manifestamente fondato o infondato oppure di ridotta complessità o, comunque, ne sia urgente la definizione. *In questi casi* il collegio, all'udienza di discussione, sentiti i difensori delle parti (34), pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in “forma sintetica” (35), anche mediate esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.

Il secondo modulo – *ordinario* (artt. 437, 438 c.p.c.) – prevede, invece, la pronuncia del solo dispositivo nell'udienza di discussione ed il deposito della sentenza in 60 giorni dalla pronuncia (36).

16. Entrata in vigore della riforma

Le nuove norme sulle impugnazioni in generale e quelle specificamente dedicate al giudizio appello (artt. 323-359 e art. 283 c.p.c.) si applicano ai gravami proposti dopo il 28 febbraio 2023 (ex art. 35, comma 4, d. legisl. n. 149 del 1022) (37).

(34) La locuzione «sentiti i difensori» pare alludere ad un'interlocuzione possibile solo in caso di discussione orale della causa. Infatti, il contenuto delle note di trattazione scritta non pare *da solo* idoneo a condensare le tipiche argomentazioni da svolgersi in sede di discussione. Allo stesso modo, la lettera della norma in esame ci fa dubitare che la definizione della causa possa “accontentarsi” di uno scambio scritto, non preceduto da un effettivo confronto dialettico tra le parti sollecitato dal giudice.

(35) Così, come già previsto nel nuovo art. 350-bis, comma 3, c.p.c.

(36) Se in precedenza il rinvio all'art. 430 c.p.c. imponeva il deposito della motivazione entro quindici giorni dalla pronuncia, la riforma consentirà, analogamente a quanto prevede per il processo di primo grado l'art. 429 c.p.c., di procedere al predetto deposito entro il più ampio termine di sessanta giorni.

(37) Qualora l'atto introduttivo sia la citazione, occorrerà verificare il momento in cui la notifica si sia perfezionata per il destinatario. Ove sia il ricorso si farà riferimento al suo deposito.